

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 13/04/2023

FATTO

La ricorrente premette di essere cointestataria di un BFP a termine appartenente alla serie CD ed emesso il 03/07/2000 per € 500,00.

Riferisce di essersi recata presso uno sportello dell'intermediario al fine di incassare "le somme dovute" e di aver appreso, nella circostanza, che il predetto BFP non poteva più essere rimborsato per avvenuta prescrizione.

Osserva che la normativa di settore impone all'intermediario di consegnare al sottoscrittore, unitamente al titolo, anche il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

Ravvisa nel caso in esame una grave violazione dei diritti del consumatore, in quanto a causa del comportamento dell'intermediario, non era stato posta nelle condizioni di conoscere il termine di prescrizione del titolo in esame, non essendole stato consegnato il "foglio informativo analitico". Precisa che il BFP non offre elementi utili per individuarne le caratteristiche principali.

Ritiene che, da tale condotta, derivi il suo diritto al rimborso del BFP, ovvero al risarcimento dei danni subiti, pari al capitale versato.

Aggiunge che il suo diritto non può considerarsi prescritto, in quanto la conoscenza della tipologia di BFP emessi e le relative caratteristiche sono state scoperte solo recentemente e, pertanto, il termine decorre da quando il danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del soggetto danneggiato.



Ritiene evidente la responsabilità precontrattuale dell'intermediario a causa della violazione degli obblighi informativi sui prodotti finanziari, ai sensi dell'art. 1337 c.c. e degli artt. 21 e ss. del T.U.F., nonché degli artt. 1703 e ss. c.c. secondo cui nell'esecuzione del mandato l'intermediario si obbliga a compiere gli atti nell'interesse del risparmiatore e con la diligenza del buon padre di famiglia.

In conclusione, la ricorrente chiede il "rimborso del capitale investito e/o che disponga il risarcimento del danno pari al capitale investito, nonché il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della presente procedura con riguardo al buono fruttifero postale summenzionato".

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza ratione temporis dell'ABF, in quanto a partire dal 01/10/2022 non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Ciò premesso, osserva che il buono appartiene alla serie CD, istituita con D.M. Tesoro 16 dicembre 1999, collocata nel periodo compreso fra il 05/03/2000 ed il 15/07/2000.

Precisa che il suddetto D.M. dispone che i titoli appartenenti alla serie CD abbiano durata di sei o dieci anni.

Sostiene che in tale periodo non era prevista l'apposizione di alcun timbro recante la data di scadenza, in quanto l'emissione di questa tipologia di buoni era effettuata per "serie" con D.M. del M.E.F., resi noti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque "con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore".

Con riguardo alla data di riscossione, richiama l'art. 176, co. 1 e 2 del d.P.R. n. 156/1973, secondo cui i BFP possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione, mentre dal primo gennaio i titoli non riscossi cessano di essere fruttiferi e sono rimborsati entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Precisa che per i BFP a termine ed emessi dal 01/07/1983, i quali sono caratterizzati dalla ricorrenza di una o due date di scadenza, il termine di prescrizione decorre dal "primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale".

Quanto alla prescrizione, richiama l'art. 8, co. 1 del D.M. 19 dicembre 2000, che prevede che i diritti dei titolari dei BFP si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo; richiama, altresì, il successivo secondo comma, che riserva a Cassa Depositi e Prestiti la facoltà di rimborsare i crediti prescritti in favore dei titolari dei BFP.

Precisa che la proroga dei termini a causa della pandemia riguarda quei BFP cartacei il cui termine di prescrizione ricadeva nel periodo 01/02/2020 – 31/07/2021 ed erano esigibili fino al 30/09/2021.

Nel caso in esame, il BFP era stato sottoscritto il 03/07/2000 ed avendo una durata massima di 10 anni, la scadenza dello stesso era prevista per il 03/07/2010, mentre la sua prescrizione è maturata a partire dal 04/07/2020; il rimborso del buono è stato richiesto successivamente rispetto al decorso del termine di prescrizione decennale, mentre il reclamo è stato presentato in data 01/06/2022.

Precisa che non risultano prodotti in atti ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

Riporta specifica evidenza estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti, e pertanto consultabile altresì dalla stessa ricorrente, da cui risulta l'avvenuta prescrizione del titolo a risparmio oggetto della presente materia del contendere.



Sostiene che i rendimenti e le condizioni dei BFP sono riportate nei fogli informativi rilasciati in sede di emissione degli stessi e disponibili, oltre che nei suoi uffici, sul sito istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti.

Precisa che nei fogli informativi relativi alla serie CD è riportato chiaramente il periodo di prescrizione del titolo, decorso il termine di 10 anni dalla scadenza dello stesso.

Fa presente che l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 c.c., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Relativamente ad un'eventuale richiesta di risarcimento danni, richiama Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022.

Conclude, quindi, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto "riguardante un'operazione anteriore al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso stesso"; in via principale, di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente contesta l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'intermediario.

Contesta altresì l'assunto dell'intermediario secondo cui il consumatore era stato informato delle caratteristiche dei BFP, in quanto non è presente alcuna informazione in tal senso sui titoli.

Ribadisce che in sede di sottoscrizione dei titoli l'intermediario non le aveva consegnato il "foglio informativo analitico" contenente le principali caratteristiche dell'investimento (durata, rendimento, termine di prescrizione, ecc...), mentre il BFP non offre elementi utili in tal senso; a causa della mancata consegna della predetta documentazione non era stata posta nelle condizioni di conoscere la durata dei BFP e, conseguentemente, il momento da cui inizia a decorrere il periodo di prescrizione.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

All'atto delle controrepliche, l'intermediario conferma quanto già esposto in sede di controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, occorre innanzitutto analizzare l'eccezione di incompetenza ratione temporis dell'ABF sollevata dall'intermediario.

Sul punto, si osserva che il ricorso è stato presentato in data 13/12/2022 e, pertanto, lo stesso può riguardare operazioni o comportamenti che non siano antecedenti al 13/12/2016, come previsto dal par. 4, Sez. I, delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, e tanto sulla scorta dell'interpretazione offerta autorevolmente dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 4656/22, in tema di individuazione della causa petendi del ricorso e della conseguente competenza temporale dell'ABF: "può dunque dichiararsi la competenza temporale dell'ABF quando la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009 [...] A tale domanda l'intermediario oppone l'avvenuta prescrizione, che, in quanto causa sopravvenuta di



estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto”.

La distinta eccezione di incompetenza *ratione materiae*, sempre sollevata dall'intermediario resistente, deve essere rigettata, in ossequio al principio di diritto espresso nell'appena citata decisione n. 4656/22 del Collegio di Coordinamento: “Occorre ricordare che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come “strumenti finanziari” e, quindi, “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F. In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi territoriali fino a oggi. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l'art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari. Il Collegio, non ravvedendo argomenti contrari capaci di mettere in discussione l'impostazione appena richiamata, respinge l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza per materia dell'Arbitro”.

Il ricorso, dunque, può essere deciso nel merito.

La controversia in esame concerne il mancato rimborso di un buono fruttifero postale cartaceo in ragione dell'intervenuta prescrizione e, pertanto, propone all'attenzione del Collegio la questione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale dei BFP.

Il BFP in esame contiene la dicitura “a termine” e la data di emissione, mentre sul retro è presente un'etichetta recante la serie di appartenenza CD e l'espressa indicazione che “l'importo aumenta del 30% dopo 6 anni e del 60% dopo 10 anni”.

Ciò premesso, i BFP “a termine” appartenenti alla serie “CD” erano stati istituiti con D.M. del 22 febbraio 2000 (emessi nel periodo compreso tra il 05/03/2000 ed il 15/07/2000); l'art. 4 del suddetto decreto prevede che tali BFP “hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 30 per cento o al 60 per cento del capitale sottoscritto”.

Con riferimento alla prescrizione l'art. 8 del D.M. 19/12/2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Sull'individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8056/2019 – che, con riferimento ai buoni appartenenti alla serie AA2 (con scadenza settennale), ha stabilito che la data di scadenza deve essere individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione – può essere esteso ad altre tipologie di buoni (nello specifico ai buoni della serie AD, AE, CC) in quanto prevalgono le condizioni riportate sul titolo, senza tener conto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 19/12/2000.

Senonché, nel caso di specie non risulta riportata sul buono la dicitura secondo cui l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione “a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”; per tale ragione, questo Collegio intende aderire al proprio orientamento secondo il quale il dies a quo per la prescrizione deve essere individuato nella data di scadenza puntuale del titolo (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 12084/22).

Nel caso in esame il buono è stato emesso il 03/07/2000 ed ha una durata massima di 10 anni, quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si calcola dal 03/07/2010 e la prescrizione decennale si è compiuta il 03/07/2020.



Con riferimento alla proroga dei termini prevista in occasione dell'emergenza pandemica si evidenzia che l'art. 34, co. 3 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto che "I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza".

La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha "dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

In relazione al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è intervenuto:

- l'art. 72 del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13/10/2020, n. 126, secondo cui: "1. Le disposizioni (...) di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020";

- l'art. 19 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/2021, n. 21, secondo cui: "1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021"; l'allegato 1 indica espressamente l'articolo 34 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;

- l'art. 11 del D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17/06/2021, n. 87, secondo cui: "1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021 [...]"; l'allegato 2 indica espressamente l'articolo 34 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

Sul sito internet dell'odierna convenuta è stata data una comunicazione al pubblico secondo cui, per effetto delle norme speciali emanate in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i buoni fruttiferi postali cartacei, il cui termine di prescrizione fosse scaduto nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 luglio 2021 erano esigibili fino al 30 settembre 2021.

Al riguardo, si osserva che il reclamo è del 10/06/2022, quindi successivo rispetto allo scadere della suddetta proroga dei termini di esigibilità (e tanto, sulla scorta di una ricostruzione della proroga dei termini di esigibilità prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 dei BFP scaduti nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 luglio 2021 condivisa da Collegio di Bari, decisione n. 7095/22; Collegio di Milano, decisione n. 7023/22; Collegio di Napoli, decisione n. 6422/22).

Con riferimento alla eventuale mancata consegna del "Foglio Informativo Analitico", si osserva che la previsione normativa relativa alla consegna del Foglio Informativo risale all'art. 3 del D.M. del 19/12/2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/12/2000, il quale è entrato in vigore successivamente rispetto all'emissione dei BFP in esame.

In ordine alla doglianza del ricorrente in ordine alla sua mancata consegna, si richiama in senso adesivo la decisione n. 17814/19 del Collegio di Coordinamento, a mente della quale: "la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione [...] Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato una domanda di risarcimento dei danni in relazione alla mancata consegna del foglio informativo “pari al capitale investito”.

Con riguardo a siffatta domanda, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: “quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere” (decisione n. 4656/22).

Trattasi, quindi, di un comportamento tenuto in un periodo che si colloca al di fuori della competenza ratione temporis dell’ABF, secondo l’orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 15412/22).

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI